

**RUGGERO LUZZATTO,
OVVERO DELLA PRASSI ‘GIUS-VALORIALE’**

Conosco, per mio proprio conto, solo due maniere di influsso sopra gli uomini. La prima, e di gran lunga la più importante, avviene per mezzo dell'insegnamento. Ma sapere non è ancora agire: a questo deve ciascuno decidersi da sé medesimo.

J.G. FICHTE, *La missione del dotto* [1794],
Roma, 1982, 95

In una fase di profondi rivolgimenti socio-culturali, in cui nei vari campi del sapere forte si avverte l'esigenza di nuovi paradigmi in grado di inquadrare adeguatamente l'attuale 'complessità', quale diretto precipitato della 'globalizzazione'¹, non è un caso se soprattutto nell'ambito delle scienze sociali, cui il diritto per risalente tradizione è ascrivibile, sempre più di frequente è dato riscontrare un diffuso fenomeno di ripensamento nei diversi settori di studio, quasi un interrogare il

¹ Laddove: «poiché nessun contenuto è interdetto o vincolante, e tutti oscillano tra essere e non essere, le forme procedurali appaiono quasi un punto stabile, un centro nella perdita di antichi centri» (in tal senso, N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007, 62). In posizione dialettica, cfr. B. ROMANO, *Globalizzazione del commercio e fenomenologia del diritto. Saggio su diritto e identità*, Torino, 2001, spec. 76 ss.

passato per individuare i percorsi verso cui indirizzare con profitto la futura riflessione.

E poiché, da tempo, autorevole dottrina ha insegnato come l'intera esperienza giuridica sia fondamentalmente la sua storia (nel senso di non poter prescindere dalla dimensione 'diacronica' senza tradirne il momento 'sincronico' ermeneutico/operativo)², ecco la recente fioritura di opere caratterizzate dall'elaborazione di autori non necessariamente provenienti dal ramo degli studi storico-giuridici, che si propongono l'obiettivo di scandagliare nei meandri del pensiero dei Maestri (si direbbe, dei *Majores*)³, nel tentativo di offrire un contributo di orientamento (prim'ancora che di arricchimento) al(l'accidentato) cammino che

² In quanto «sistema e continuità sono una cosa sola, poiché il sistema può essere tale soltanto se dinamico, se costruito sul fattore tempo; e la continuità, allora, non è che l'espressione di codesto sistema, legato alla legge che determina e governa il fluire del tempo» (così, S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, ora in ID., *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, 133-134).

³ È d'uopo segnalare la pregevole collana, in corso di pubblicazione per i tipi della E.S.I., dedicata a *I maestri italiani del diritto civile*, in cui sono finora apparsi i volumi relativi a *Domenico Rubino*, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, Napoli, 2009, ed a *Rosario Nicolò*, a cura di N. Lipari, ivi, 2011. Con vocazione (benché non esclusivamente) didattica, merita menzione il recente volume a cura di F. MACARIO, M. LOBUONO, *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi*, Padova, 2010.

lo studioso della ‘post-modernità’⁴ ha davanti a sé, una sorta di via d’uscita dall’(altrimenti) inevitabile rifugio nel latente ‘nichilismo’⁵.

In questa prospettiva ‘euristica’, ove storia è rifiuto di un presente senza radici ed individuazione di radici del presente, in sintonia con l’apprezzabile impostazione – resa esplicita dalla stessa denominazione – della presente Rivista⁶, piace rammentare (nei limiti di competenza qui subito dichiarati del semplice appassionato di storia della propria disciplina) la peculiare, e per certi versi drammatica, vicenda umana ed intellettuale di un illustre civilista dell’Ateneo genovese, attivo sino alla metà del secolo appena trascorso; tra i primi forse ad esaltare con convinzione – ben prima della più nota riflessione pugliattiana⁷ – gli

⁴ Consistente proprio in «un atteggiamento riflessivo che ci invita a considerare la fluidità del diritto» (G. MINDA, *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century’s End*, trad. it. a cura di C. Colli, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, 2001, 381, nt. 48).

⁵ Sulle diverse intonazioni assunte dal nichilismo contemporaneo, vd. il magistrale saggio di G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, 1240 ss.

⁶ Dopo i perspicui ritratti apparsi a cura di L. GAETA, *Sciopero e «pacificazione sociale» tra Otto e Novecento: un viaggio in compagnia di Emanuele Gianturco*, in @TSDP, I, 2008, sez. ‘Contributi’, *passim*, nonché di L. LABRUNA, *Rileggere i maestri: Vincenzo Arangio-Ruiz*, *ibid.*, III, 2010, sez. ‘Contributi’ *passim*.

⁷ Sulla cui primaria attualità, cfr. S. FAVARO, *La teoria della complessità sociale e il postmoderno nel diritto. Un esempio paradig-*

aspetti applicativi delle proprie ricerche, mettendo la 'dogmatica' al servizio degli attori (e dei relativi valori) sociali, in funzione dei quali quell'insieme di precetti era stato nel tempo concettualmente sistemato⁸.

Protagonista di questa breve rievocazione è Ruggero Luzzatto (Venezia, 17 luglio 1878 – Genova, 3 dicembre 1957), di famiglia borghese ebraica, magistrato per un decennio⁹, il quale fu profondamente influenzato nella propria forma-

matico: la teoria della rappresentanza di Salvatore Pugliatti, in @Tigor: riv. sc. comunicaz., A.III, 2011, n. 2, 4 ss.

⁸ Nel chiaro intento di superare quel dualismo correlato alla consapevolezza, bene espressa da Bobbio, del fatto che si deve «saper distinguere nettamente il carattere teoretico della giurisprudenza dalla sua funzione pratica, ricordando che sotto l'espressione generica di giurisprudenza si sogliono comprendere sia la scienza pura sia la disciplina tecnica del diritto», e che in esse si annidano «le due direzioni che assume necessariamente l'attività intellettuale rivolta al diritto, e non solo al diritto ma ad ogni campo del sapere, la direzione verso la pura teoreticità e la direzione verso la utilizzabilità dei risultati teoretici per fini pratici» (cfr. N. BOBBIO, *Scienza e tecnica del diritto*, Torino, 1934, 13).

⁹ A partire dal 1904 allorquando, terminato l'uditorato, venne applicato con la qualifica di aggiunto giudiziario (all'epoca primo livello della carriera, corrispondente all'attuale magistrato di tribunale) presso la Procura del Tribunale civile e penale di Venezia, come si apprende dal R.D. 25 agosto 1904, in R. *Gazz. Uff.* n. 279, del 30 novembre 1904 [5683], con cui era collocato in aspettativa semestrale (quasi certamente per motivi di studio) dal 15 settembre di quell'anno.

zione culturale dalla presenza nella nativa città lagunare della dinamica Scuola superiore di commercio, istituita nel 1868: prima istituzione italiana di livello universitario, in ambito commerciale ed economico, ispirata all'omonima Scuola di Anversa fondata nel 1853, ad affiancare all'insegnamento teorico quello pratico (un tratto peculiare – come anticipato e si vedrà meglio in seguito – del Luzzatto studioso).

La frequentazione di luoghi del sapere, in cui netta emergeva la propensione, soprattutto da parte dei cultori del diritto commerciale¹⁰, alla 'natura delle cose' quale forma giuridica del pensiero¹¹, dovette indurre il giovane Luzzatto a mostrarsi, fin dalle prime prove accademiche, raffinato interprete dello stimolante ambiente intellettuale di appartenenza, coniugando interessi di intenso impegno dogmatico – com'era consuetudine dell'epoca – ad indagini dalle chiare innova-

¹⁰ Vd., per tutti, nella coeva dottrina italiana, C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, I, Torino, 1893, § 9, nn. 21-22, 64-65.

¹¹ Così concepita dal suo contemporaneo Gustav RADBRUCH (1878 - 1949), *La natura delle cose come forma giuridica del pensiero*, in *Riv. int. fil. dir.*, III sr., 21, 1941, 145, esemplarmente illustrata da B. LEONI, *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto*, Torino, 1945, spec. 50-51, nella parte in cui si afferma la «giustapposizione di due sistemi di diritto: quello costituito dall'ordinamento giuridico attraverso il mutare dei regimi e quello escogitato dall'interprete, per soddisfare con coerenza le molteplici necessità dell'azione concreta».

zioni ricostruttive, sempre attente (altro tratto saliente) ai risvolti valoriali, oltre che tecnici, insiti nell'oggetto di analisi.

Caratteristici di questa tendenza si rivelano i pionieristici *Appunti sulla ricerca di una filiazione adulterina o incestuosa (art. 193, I parte, Codice civile)* [Premiata Tip. Emiliana, Venezia 1908], seguiti dagli originalissimi *Saggi di interpretazione negativa: se la ricerca di stato spetta agli eredi e discendenti del figlio naturale* [P. Fezzi & Co., Cremona 1911], dedicati dal poco più che trentenne Luzzatto ad un tema allora alquanto marginale, perlomeno nella tradizionale riflessione civilistica anteriore all'opera sistematica di Antonio Cicu¹², ma particolarmente ricco di implicazioni etico-sociali: com'è noto, si è dovuta attendere la riforma del diritto di famiglia nel 1975, per poter adeguatamente tutelare i rapporti personali e patrimoniali, nonché successori, di tali soggetti familiari¹³; laddove, con lungimirante visione prospettica, venivano toccati profili di cui soltanto negli ultimissimi anni la giurispru-

¹² Si allude ad A. CICU, *Diritto di famiglia. Teoria generale*, Roma, 1914, *passim*; più in generale, resta utile P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, 1974, spec. 183.

¹³ E. CARBONE, *Della filiazione naturale e della legittimazione, sub art. 262 c.c.*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della famiglia*, II, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, 576 ss.

denza nomofilattica¹⁴ ha enunciato i principi regolatori, circa i limiti della protezione intergenerazionale di tali rapporti.

In questo stesso arco temporale si giustappongono i densi studi dogmatici (in due tomi) su *La comproprietà nel diritto italiano* [F.lli Bocca, Torino 1908], ripresi ed approfonditi in un secondo volume di *Nuovi studii*, pubblicati a distanza di un anno presso lo stesso editore, con significativa dedica autografa a Biagio Brugi, incline: «a vedere il diritto romano nel diritto odierno ed a giovarsi di questo per intendere quello»¹⁵. Vi era affrontata, con dovizia storico-esegetica, la complessa problematica delle posizioni giuridiche plurisoggettive, in cui si dibattevano le idee di quanti aderiva ad una concezione frazionata di ‘fascio di diritti’, in contrapposizione a quanti ne sosteneva una configurazione unitaria di ‘centro di imputa-

¹⁴ Vd. Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21287, in *Giur. it.*, 2007, 622.

¹⁵ B. BRUGI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Milano, 1905, *Introd.*; ove chiaro appare l’influsso metodologico di Luigi Bellavite (1821 - 1885), l’insigne civilista patavino maestro di Vittorio Polacco (1859 - 1926), di cui il Nostro fu allievo, ricordato per quella perfetta fusione tra le due discipline: «tant’era il corredo di sapienza romana onde il Maestro illustrava le disposizioni del diritto vigente, tanto frequente il raffronto con le disposizioni del diritto vigente nell’espore i dettati della romana sapienza» (V. POLACCO, *Luigi Bellavite*, ora in ID., *Opere minori*, II, *Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Pubbl. Fac. Giur. R.^a Univ. degli St. di Modena, 1929, fasc. I, 47).

zione', tra cui annoverare lo stesso Luzzatto¹⁶, sensibile all'innovativa impostazione 'romaniana' della 'pluralità degli ordinamenti'¹⁷, per lungo tempo recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, quanto meno sino ai recenti 'revirements' nomofilattici¹⁸.

Un campo d'elezione per i civilisti-romanisti, autentici promotori della stagione di rinnovamento negli studi del diritto privato, a cavallo tra i secoli XIX e XX, in cui Luzzatto, brillante allievo di Vittorio Polacco, si iscrive a pieno titolo¹⁹: non foss'altro per la stretta vicinanza con quella formidabile fucina di *novatores* rappresentata dalla *Rivista di diritto civile*, allora da poco fondata per iniziativa di Alfredo Ascoli, esimio studioso pro-

¹⁶ Per maggiori ragguagli, vd. M.R. MORELLI, *La comunione e la divisione ereditaria*², Torino, 1998, 16-18.

¹⁷ Cfr. S. ROMANO, *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*, Pubbl. Fac. Giur. R.^a Univ. degli St. di Modena, 1925, n. 7. II, 6, *ivi* nt. 5.

¹⁸ Vd., per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, in *Foro it.*, 2008, I, 3255, con nota di A. Scarpa e V. Tripaldi, nonché *ibid.*, 3650, con nota di D. Piombo; in *Guida dir.*, fasc. n. 17/2008, 38, con nota di S. Castro; in *Riv. giur. edil.*, 2008, I, 737, con nota di A. Celeste; in *Il civilista*, n. 10/2008, 79, con nota di G. Pianezze; in *Vita not.*, 2008, 1287, con nota di E. Timpano; in *Riv. not.*, 2009, 403, con nota di G. Tecce; in *Giust. civ.*, 2009, I, 1395, con nota di G. Valente; in *Arch. locaz.*, 2009, 155, con nota di R. Viganò.

¹⁹ Tale riconoscimento trovasi già in A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 297.

prio delle obbligazioni solidali in diritto romano, in seguito autorevole civilista nell'Ateneo pavese²⁰. È nel fascicolo n. 6 del 1913 (pp. 730-792) della prestigiosa bimestrale che compare, infatti, l'ampio saggio su *Le alienazioni delle parti di cosa immobile in vista della loro separazione futura e la trascrizione*, evidente sviluppo delle riflessioni condotte da Luzzatto in tema di contitolarità di diritti potenzialmente conflittuali e relativi criteri dirimenti, nell'ambigua prospettiva teorica, mai del tutto ricomposta (neppure nell'odierna codificazione), tra *modus* e *titulus acquirendi* di chiara matrice romanistica, la cui ombra lunga si proietterà sino all'elaborazione monografica, nel Secondo dopoguerra, sulla compravendita²¹.

La temperie weimariana, la cui esperienza costituzionale contribuì notoriamente al concetto di

²⁰ Una puntuale ricostruzione del 'milieu' culturale intorno a cui prese corpo il celebre periodico, risorto a nuova vita nel Secondo dopoguerra, dietro l'impulso di Walter Bigiavi e Alberto Trabucchi, è compiuta da G. FURGIUELE, *La Rivista di diritto civile, ovvero sia la rivista di Alfredo Ascoli*, in AA.VV., *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, in *Quad. fior. [XVI]*, Milano, 1987, 534-536.

²¹ All'origine del successivo complesso tema delle c.d. *prestazioni isolate con causa esterna*, su cui si rinvia necessariamente alle osservazioni svolte da E. NAVARRETTA, *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorganini*, a cura di C.A. Graziani, Napoli, 2008, 219 ss., testo e note.

‘funzionalizzazione’ della proprietà privata²², dovette incidere non poco sulla completa maturazione di Luzzatto verso quella dimensione sociale del diritto, già sviluppata nell’originario ‘milieu’, durante il magistero ferrarese (dal 1920 al 1923)²³. Risale a questo periodo, oltre alla prosecuzione nella disamina degli *status* personali, cui sono dedicati, rispettivamente, *La condizione giuridica dello scomparso* [S.T.E.T., Ferrara 1920] (secondo una terminologia cara alla salvaguardia dei diritti basilari – oggi si direbbe ‘fondamentali’ – di soggetti ‘deboli’) e *L’istituto dell’assenza e la sua riforma* [S.T.E.T., Ferrara 1924] (con pari acume premonitore del nuovo codice, che ne segnò il superamento della ridondante doppia fase ‘presunta – dichiarata’, oltre alla definitiva distinzione dalla ‘morte presunta’), anche l’impegnativa prolusione *Su l’asserita completezza dell’ordinamento giuridico*, pronunciata il 15 gennaio 1921, in apertura al corso di Diritto civile, e data alle stampe l’anno dopo [Tip. Taddei, Ferrara 1922]. È possibile cogliervi il vivace dibattito, trasversale alle discipline giuridiche – sulla scia delle coeve dottrine kelse-

²² Anche in questo, degno allievo di V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, ora in ID., *Opere minori*, cit., 21 ss. Ne ripercorre con acume critico gli sviluppi, L. NIVARRA, *La proprietà europea tra controriforma e «rivoluzione passiva»*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 575 ss.

²³ Cfr. G. CAZZETTA, *La Facoltà di Giurisprudenza nella Libera Università di Ferrara (1860-1942)*, in *@Ann. St. Univ. It.*, VIII, 2004, § 3.2, *ivi* nt. 118.

niane²⁴ –, in ordine ai limiti connaturati al potere del legislatore, riservando all'interprete il ruolo di artefice non soltanto della coerenza, quanto più in profondità della stessa unità ordinamentale sulla base del fondamento ('meta-giuridico', e quindi ancora una volta 'sociale', ossia la 'Grundnorm') ad essa sotteso.

Il taglio programmatico, tipico di tali dissertazioni, si sostanzia nel conseguente *Corso sui diritti reali* [Tip. Taddei, Ferrara 1922], impartito in quell'anno accademico, ove, ribadendo le proprie perplessità già manifestate circa l'eshaustività del 'formante' statale, Luzzatto interveniva incisivamente sulla vicenda concettuale del c.d. *numerus clausus* dei diritti reali, quale limite (di diritto c.d. 'oggettivo' im)posto ai 'modi di possedere'²⁵, sostenendo – in posizione dialettica con Giacomo Venezian – che nell'ordinamento potessero rinvenirsi figure non ascrivibili né alla categoria dei diritti reali, né a quella dei diritti di credito²⁶, prodromi di quell'evoluzione di pensiero che avrebbe visto il graduale riconoscimento, da un lato, della

²⁴ Per una cui recente analisi sotto questo profilo, si rinvia a C. LOTTIERI, *Le ragioni del diritto*, Catanzaro, 2006, spec. 264, testo e note.

²⁵ Ne ricostruisce finemente la genesi, P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, 1977, spec. 257-271.

²⁶ Su cui, vd. G. ALPA, M. BESSONE, A. FUSARO, *Poteri dei privati e statuto della proprietà*², II, Roma, 2001, 152-153.

c.d. proprietà ‘temporanea’ (es., multiproprietà)²⁷ e, d’altro lato, della c.d. proprietà ‘fiduciaria’ (es., ‘trust’)²⁸.

Dopo le tappe di Urbino e Cagliari, essendosi frattanto liberato l’insegnamento del Diritto civile presso l’Ateneo genovese per la scomparsa, avvenuta nel 1928, del celebre traduttore e studioso ‘pandettista’ Paolo Emilio Bensa, in seguito omaggiato con un sentito necrologio quale ‘scrittore e maestro’²⁹, Luzzatto si insedia sulla cattedra che manterrà ininterrottamente sino all’*annus terribilis* dell’epurazione razziale, per poi riprenderne la titolarità al termine della Seconda guerra mondiale sino a poco prima della morte. Sono gli anni inaugurati dalle *Istituzioni di diritto civile* [G.U.F. 1927] (raccolte, tra gli altri, dal futuro in-

²⁷ Che dovette esercitare una certa influenza sul (più) giovane Mario Allara (1902 - 1973), il quale nel 1928 aveva ottenuto l’incarico di insegnamento proprio presso l’Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, per passare nel 1932 sulla cattedra di Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto civile nell’Ateneo genovese, divenendo così collega del Nostro e contraendone debito scientifico ne *La proprietà temporanea*, in *Circolo giuridico*, n.s., I, 1930, 69-91. Vi è tornato di recente S. TOLONE, *Riflessioni sul problema della proprietà temporanea*, in *@Innovazione e Diritto*, I, 2007, 37 ss.

²⁸ C. GRASSETTI, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 551; in seguito ripreso da C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, 1336.

²⁹ Si legge in AA.VV., *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969, 23-32.

signe amministrativista Roberto Lucifredi), ove si ribadiva – in armonia con gli *Appunti* del 1908 – l'«eccessiva severità» della disciplina riservata alla filiazione incestuosa e adulterina (*ivi*, p. 139), e proseguiti con un corso di lezioni sulle *Successioni testamentarie* [raccolte dallo studente Piero Garavagno, G.U.F. 1928].

Giunge a compimento la serie di contributi in tema di *status* personali, con la voce enciclopedica sulla *Commorienza* [*N.D.I.*, dir. M. D'Amelio, Torino 1936], che lascia spazio agli interventi intorno alla programmata riforma del codice civile, con le *Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie* [Giuffrè, Milano 1936], seguite da *Della trascrizione delle ipoteche* [Giuffrè, Milano 1938]. Purtroppo, la sua sensibilità innovatrice venne costretta ignominiosamente al silenzio, ad onta dei RR. DD. LL. 15 e 17 novembre 1938, nn. 1728 e 1729, con cui il personale universitario (testuale) «di razza ebraica» era dispensato dal servizio a partire dal 14 dicembre di quell'anno.

Tuttavia, l'esilio coatto dall'insegnamento non fu motivo per abdicare dagli amati studi, tanto da consentirgli, alla ripresa delle attività universitarie, di licenziare la ponderosa opera (in due volumi) destinata alla tematica da sempre coltivata de *La compravendita secondo il nuovo codice* [L.U.P.A., Genova, 1946-1947], proprio «per dimostrare – si legge nella *Prefazione* – la mia soddisfazione e la mia gioia di aver ripreso la vita accademica, a me sì cara, e la mia gratitudine verso tutti coloro che,

con la fede, col valore e persino col sacrificio della vita, hanno contribuito alla liberazione d'Italia»; un entusiasmo che – nei ricordi dell'allievo tributarista Victor Uckmar – lo portava a controllare settimanalmente il progresso delle tesi assegnate ai suoi laureandi³⁰. Nell'opera, Luzzatto continua a prospettare soluzioni originali ed apprezzate anche dai pratici, avendo cercato: «soprattutto di riescire chiaro, di bandire le *finzioni giuridiche* e quelle costruzioni contorte e artificiose, che sembrano preferite da alcuni giuristi, esponendo nozioni e principi, che possano avere *applicazione pratica*, perché la possibilità di applicazione pratica rappresenta [...] il miglior collaudo d'ogni teoria»³¹ (corsivo nel testo). È il caso dell'arguta configurazione della vendita rateale con riserva di proprietà, prevista dall'art. 1523 c.c. nell'ambito della vendita di cose 'mobili', e tuttavia estesa –

³⁰ V. UCKMAR, *Tesi di laurea: l'addio di Ca' Foscari*, in *Il Corriere della Sera*, 16.02.2011, *estr.*, 43.

³¹ Riecheggiando le parole del maestro: «è così veramente che noi sfuggiremo alla taccia di un vaporoso e sterile vaniloquio, perché, tenendoci costantemente in contatto con la storia, ai principii guarderemo non con l'astrazione di quel filosofo antico che, tutto assorto nella contemplazione dei cieli, precipitò nel fossato [N.d.A. allusione al celebre episodio di Talete e della servetta trace narrato da PLATONE, *Teeteto*, 174a-174c], ma con l'occhio acuto del navigante che regola dietro le stelle il suo corso» (V. POLLACCO, *La scuola di diritto civile nell'ora presente*, Prolusione pronunciata nell'Ateneo romano il 17 dicembre 1918, ora in ID., *Opere minori*, cit., fasc. II, 7).

quale efficace strumento di finanziamento – al settore della contrattazione ‘immobiliare’ (vol. I, p. 131 ss.)³², secondo un’impostazione che troverà accoglimento anche nella giurisprudenza di legittimità³³. Il notevole successo dell’opera è testimoniato dalla versione in lingua spagnola, pubblicata a Madrid ad appena un anno dall’edizione italiana.

L’attenzione alla prassi ebbe modo di assumere i connotati della vera e propria invenzione allorché Luzzatto, facendosi carico di aspetti propri dei proceduristi, per venire incontro alle novità introdotte dal codice civile del 1942 in materia di prove, brevettò una soluzione documentale che semplificava gli oneri imposti dall’art. 2706 c.c. per la conformità all’originale del telegramma, tramite la creazione di un doppio cartaceo, la cui velina superiore sarebbe stata trattenuata dal mittente: così, ovviando a quanto ancora in tempi recenti la Suprema Corte ha statuito³⁴, in ordine all’insufficienza dell’avvenuta ricezione di una lettera (*rectius*, busta) raccomandata per provarne i relativi contenuti, aprendo di fatto la strada alla c.d. raccomandata ‘alla francese’ (ossia,

³² Cfr. M. LEO - A. RUOTOLO, *Vendita con riserva di proprietà e comunione legale dei beni*, in *CNN, Studio n. 1975-1998/C*, 4, *ivi* nt. 5.

³³ Cass., 3 aprile 1980, n. 2167, in *Riv. not.*, 1980, 1288.

³⁴ Cass., 12 maggio, n. 10021, in *Dir. giust.*, n. 25/2005, 14, con nota di C. Garufi; in *Giur. it.*, 2006, 793, con nota di A. Ronco.

priva di busta ed avviso di ricevimento applicato direttamente sul documento ripiegato da recapitare).

L'altra importante fatica, realizzata all'indomani del ritorno all'insegnamento, è quella destinata a *Le obbligazioni nel diritto italiano* [G. Giapichelli, Torino 1950] in cui, nell'*Avvertenza* di aver cercato (come già nella *Compravendita*) di «evitare i falsi problemi» per approcciare «quelle questioni, da cui [...] possa veramente scaturire la *regula juris*, applicabile ai rapporti della vita», ancora una volta si percepisce l'estrema modernità con cui Luzzatto, per inveterata 'bildung' 'polacciana', si era accostato al realismo dei fenomeni giuridici indagati, attraverso un metodo 'valoriale' all'avanguardia sui tempi, oggi riscoperto nella dimensione globale del dialogo tra Corti Supreme³⁵.

Così anche, piuttosto che immergersi nell'analisi astrattamente dogmatica dei concetti esaminati, giacché «non è il caso di citare molti Autori, tanto sono diffusi questi concetti» (*ivi*, p.

³⁵ Cfr. l'importante Corte giust. CE, 14 ottobre 2004, *Omega*, causa C-36/02, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 181, con nota di E. Pellicchia; nonché le pregnanti indagini di F. ANGELINI, *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali*, Padova, 2007, spec. 216 ss. e 256 ss., testo e note, e di G. VETTORI, *Dialogo fra le corti e tecnica rimediale*, in *Pers. merc.*, IV, 2010, 280 ss.

336, nota 1)³⁶, Luzzatto incentra la trattazione sulla causa (non già ‘della’, bensì) ‘delle’ obbligazioni, quale punto di osservazione più congeniale alle reali esigenze da cui traggono la ragione della loro esistenza (con lessico aggiornato, si direbbe la loro *causa concreta*)³⁷: interrogandosi acutamente (precursore delle analisi di Andrea Belvedere)³⁸ sul rapporto tra norme speciali e disciplina generale dell’obbligazione; ovvero tacciando di illiberalità l’arresto civile per debiti (soppresso soltanto nel 1877), in quanto – anche qui in netto anticipo sui tempi – «il vincolo giuridico non deve essere contrario alla dignità umana» (*ivi*, pp. 218-219)³⁹.

³⁶ Laddove, nell’occuparsi dell’estinzione dell’obbligazione, malgrado la riportata affermazione, restituiva la cortesia scientifica (vd. *supra*, nt. 27) citando, non a caso, il solo ‘esegeta attualista’ M. ALLARA, *Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio*, Torino, 1948, 144.

³⁷ Per una ricognizione, vd. ora A. GALATI, *La causa del contratto tra ‘funzione economico-sociale’ e ‘sintesi degli interessi individuali delle parti’*, in @Treccani.it > *dir. civ.*; nonché la dettagliata Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1985, con nota di B. IZZI; in *Riv. not.*, 2007, 180, con nota di C. Ungari Transatti; in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564, con nota di G. Rossi; in *Il civilista*, 2008, 71, con nota di E. Minervini.

³⁸ Cfr. A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, 1977, 111-116.

³⁹ L’analogo parametro valoriale che aveva fatto esclamare al suo parimenti sensibile ed antidogmatico maestro, nel rifiutare il tralaticio inquadramento unitario *locatio rei/operarum*: «non è chi non vegga quanto sia repugnante all’umana dignità il pareggiare il profitto che si ritrae

La morte impedì a Luzzatto di vedere pubblicata l'edizione riveduta ed ampliata de *La compravendita* [UTET, Torino 1961] (curata dall'allievo Prof. Giovanni Persico, che si ringrazia per la squisita disponibilità nella ricostruzione della figura dell'illustre Maestro), di cui meritano segnalarsi le brillanti interpretazioni favorevoli ad un'equilibrata (oggi si direbbe 'giusta') conservazione del contratto.

E così:

a) per i casi di vendite di immobili da distaccarsi da un fondo di maggiori dimensioni, la valutazione di perdurante validità in termini di contratto preliminare, anziché di nullità per genericità dell'oggetto (*ivi*, p. 61)⁴⁰;

b) le ipotesi di vizi e mancanza di qualità, che derogherebbero alla disciplina di diritto comune della risoluzione per inadempimento 'colpevole', salva la necessità della 'colpa' ai fini del risarcimento del danno (*ivi*, p. 167)⁴¹, ammettendosi le

dall'attività di un uomo al godimento che possiamo fare di un oggetto» (V. POLACCO, *Appunti sulle locazioni*, in *Riv. it. sc. giur.*, IV, 1887, 409).

⁴⁰ Su cui, vd. anche G. GITTI, *L'oggetto del contratto e le fonti di determinazione dell'oggetto dei contratti di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 29, *ivi* nt. 56.

⁴¹ Per approfondimenti, C. CACCAVALE, *Le anomalie degli impianti tecnologici nel sistema codicistico della garanzia per vizi*, in *CNN, Studio n. 404-2008/C, Quad. trim.*, n. 1/2009, 147-148, *ivi* nt. 10.

azioni di sostituzione o riparazione, quali rimedi manutentivi (*ivi*, p. 268)⁴²;

c) l'ammissibilità della 'vendita del possesso' indipendente dal contestuale trasferimento della proprietà (*ivi*, p. 187), una questione ignota alla coeva giurisprudenza teorica (il primo lavoro tematico data 1990 ad opera di Luciano Padula)⁴³ e pratica⁴⁴, ma retaggio della personale feconda riflessione sulla dicotomia tra *modus* (i.e., possesso) e *titulus acquirendi* (i.e., proprietà), con una valorizzazione di redditività a tutela dell'interesse prioritario del possessore (nel mutato contesto socio-economico rivolto ai nascenti 'valori mobiliari', irriducibili al paradigma dominicale)⁴⁵;

⁴² Attualmente tradotti nella legislazione di derivazione comunitaria sulla vendita dei beni di consumo in chiave di 'obbligo di conformità', su cui vd. A. LUMINOSO, *Riparazione o sostituzione della cosa e garanzia per i vizi nella vendita dal codice civile alla direttiva 1999/44/CE*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 837 ss.

⁴³ S. PALMIERI, *Vendita di possesso: un istituto 'apolide' in cerca di cittadinanza*, in *Corr. giur.*, 1997, 318, *ivi* nt. 6.

⁴⁴ Che se ne occuperà, con esiti oscillanti, soltanto a partire da Cass., 12 novembre 1996, n. 9884, in *Riv. not.*, 1998, 995, con nota di G. Giofrè; in *Vita not.*, 1998, 1422, con nota di M. Albergo.

⁴⁵ Ancora una volta ereditando l'insegnamento del maestro – per via delle antesignane indagini 'gius-economiche' di Gustav HARTMANN (1835 - 1894), *Ueber den rechtlichen Begriff des Geldes und den Inhalt von Geldschulden*, Braunschweig, 1868, *passim* – sulla: «natura e funzione giuridica del danaro, ch'è infine il punto a cui mettono capo, sotto qualunque aspetto configurate, tutte le relazioni di

d) l'evizione parziale, nei limiti in cui fosse accertato il diritto del terzo su porzione 'materiale' del bene (es., a seguito di espropriazione), altrimenti applicandosi la disciplina sull'evizione totale (sulla scorta delle ricerche sulla comproprietà) nell'ipotesi in cui il terzo facesse vittoriosamente valere (es., in fase di esecuzione forzata) il proprio diritto ad una quota 'ideale' del bene (*ivi*, p. 225);

e) il patto di riscatto inteso come negozio puro, cui seguirebbe l'attribuzione al venditore del diritto potestativo mirante sostanzialmente a revocare gli effetti del precedente trasferimento (*ivi*, p. 416), in una dinamica 'bifasica' della fattispecie (di ascendenza chiovendiana)⁴⁶, dall'indubbio pregio di sottoporre a giudizio di non frodolenza l'esercizio di siffatto 'potere', in via diretta (precorrendo la recente rivalutazione dell'abuso di diritto)⁴⁷, ovvero mediata (nell'ipotesi di cessione del contratto anteriormente al termine fissato per procedere al riscatto);

f) la riserva di gradimento ricondotta all'opzione (*ivi*, p. 491), cui resta subordinato il

diritto patrimoniale» (V. POLACCO, *Prelezione ad un Corso di Istituzioni di diritto civile*, letta nell'Ateneo padovano il 26 novembre 1884, ora in ID., *Opere minori*, cit., 8).

⁴⁶ G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, 21.

⁴⁷ Un riconoscimento generalizzato dell'operatività di tale rimedio, giunge ora da Cass., 7 marzo 2007, n. 5273, in *Contratti*, 2007, 971, con nota di C. Romeo; ed in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, II, 697, con nota di F. Festi.

perfezionamento del contratto, da un lato, sottraendolo alla mera potestatività del compratore altrimenti sanzionabile a termini dell'art. 1355 c.c., d'altro lato, in quanto lo stesso art. 1520 c.c. si riferisce espressamente alla 'conclusione', di per sé incompatibile con il piano condizionale della 'efficacia' del contratto.

Epigono della grande generazione di civilisti-romanisti, fieri del proprio 'dotto' 'beruf', Luzzatto volle chiudere la parabola dell'esistenza terrena (non certo intellettuale) lasciando in eredità quello che riteneva 'fichtianamente' il proprio motto: «dimmi perché devi, e ti dirò cosa e come tu debba», donde l'eco di quel *narra mihi factum, dabo tibi jus*, alle radici dell'esperienza giuridica occidentale⁴⁸; giacché «l'astratto è necessario nelle trattazioni scientifiche, ma esso, alternandosi col concreto, permette di star lontani tanto dall'astrusità, quanto dall'empirismo» (*Le obbligazioni*, cit., *Introd.*).

Un 'insegnamento' (che è anche un 'esempio') per tutti e senza tempo, come il motto che ne rappresenta(va) l'icastico sigillo.

MARIANO ROBLES

Ricercatore di diritto privato

Università degli Studi di Bari 'A. Moro'

E-mail: m.robles@lex.uniba.it

⁴⁸ Lucidamente ripercorsa da A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, spec. 74 ss.